

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1902

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LEONI ORSENIGO, ONGARO, PROVERA, MAGISTRONI,
PADOVAN, ARRIGHINI, BERTOTTI, FARASSINO, PIOLI,
MAGNABOSCO, DOSI, MAURIZIO BALOCCHI, BAMPO,
MARONI, BONATO, FLEGO, ALDA GRASSI, TERZI**

Abolizione del canone di abbonamento alle trasmissioni radiotelevisive e norme in materia di pubblicità radiofonica e televisiva

Presentata il 17 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il canone di abbonamento alle trasmissioni radiotelevisive (regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880) è un vecchio balzello istituito molti anni prima dell'avvento fisico della televisione nel nostro Paese.

Tale balzello trovava giustificazione nella reale esigenza di sostenere economicamente l'allora ente radiofonico di Stato. Con il passare degli anni e con l'avvento del sistema pluralistico di informazione, il monopolio radiotelevisivo di regime è

stato di fatto e poi di diritto obbligato a competere con le singole realtà imprenditoriali che, a differenza dell'ente radiotelevisivo di Stato, non ricevono aiuti e sovvenzioni, ma che, altresì, hanno una economia basata sulle logiche di libera concorrenza e di libero mercato. Tali prerogative sono state salvaguardate peraltro con la faticata approvazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, detta legge « Mammi », che prende nome dall'allora Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, legge, se vogliamo, non perfetta, ma che ha il merito di mettere un po' d'ordine in quel

caos generalizzato che è il sistema radiotelevisivo italiano.

Attualmente gli introiti pubblicitari sono gestiti per una quota enorme, pari al 95 per cento del totale dal duopolio RAI-FININVEST. Ciò significa che la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo attinge a tre distinte forme di finanziamento: entrate pubblicitarie, finanziamenti dello Stato, canone di abbonamento obbligatorio.

Tenendo ben presente che la RAI deve svolgere anche una importante funzione sociale e garantire, come previsto nella

legge 14 aprile 1975, n. 103, « l'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione », attraverso la massima trasparenza nella gestione economica con scelte manageriali, non legate alle clientele partitocratiche, per queste motivazioni noi siamo fermamente convinti che il pagamento del canone radiotelevisivo debba essere una libera scelta di riconoscimento adottata da quei cittadini che nella RAI ritrovano i requisiti morali sopraindicati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'obbligo del pagamento dei canoni di abbonamento alla radio ed alla televisione di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abolito.

ART. 2.

1. La diffusione di tutte le trasmissioni televisive della RAI è criptata.

2. Chiunque intenda ricevere le trasmissioni di cui al comma 1 deve richiedere alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo l'installazione di un apparato atto a decodificare le trasmissioni stesse. Per l'uso dell'apparato decodificatore è dovuto, da parte degli utenti, un corrispettivo stabilito dalla società concessionaria.

3. Tutti coloro che non utilizzano l'apparato decodificatore di cui al comma 2 sono tenuti esclusivamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 76 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.

ART. 3.

1. Sono abrogati il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, il decreto ministeriale 12 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 19 luglio 1948, il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 90, nonché

tutti i decreti ministeriali in materia di determinazione delle misure dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e per la ricezione delle trasmissioni televisive.

ART. 4.

1. Per i concessionari per la radiodiffusione televisiva operanti in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicata alla pubblicità, qualora comprenda forme di pubblicità quali le offerte fatte direttamente al pubblico al fine della vendita, dell'acquisto o del noleggio dei prodotti ovvero per la fornitura di servizi, è pari a non più del 50 per cento del tempo complessivo di trasmissione. La trasmissione di *spot* pubblicitari non deve comunque superare il 20 per cento del tempo complessivo di trasmissione.

ART. 5.

1. Alle emittenti radiotelevisive in ambito locale sono concessi i seguenti benefici:

a) una riduzione pari all'80 per cento della tariffa per il consumo di energia elettrica;

b) una riduzione pari al 50 per cento della tariffa telefonica;

c) il rimborso, nella misura dell'80 per cento, delle spese effettuate per l'abbonamento ad agenzie di informazione, fino ad un numero massimo di tre;

d) l'applicazione dei benefici in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali previsti dalla legge 31 marzo 1979, n. 92;

e) l'esenzione dal pagamento dei diritti SIAE.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.